

ORDINI, PROVISIONI, CAPITOLI,
STATUTI, ET ADDITIONI
ATTENENTI ALLI MEDICI.

Spetiali, & altri compresi sotto l'Arte, & uniuersità de Medici, Spetiali, & Merciai della Città di Firenz e nuouamente poste in offeruantia, & ridotti insieme.

Conclusione de nuoui Statuti sopra li Torchi, & altri lauori, & compositione di cera, per ordine di Loro Altezze Serenissime, approuata il di 24. di Luglio M D L V I.



L Spettabili Signori Consoli dell'Arte, & uniuersità della Spetiali della Città di Firenz e in sufficiente numero ragunati &c. Veduto, & considerato il rescritto di Sua Altezza Serenissima fatto alli dexti, Consoli sotto di sei di Maggio prossimo passato, per cagione d'una supplica delli Spetiali di Firenz e, circa alle Torce, & altri lauori, & compositioni di cera & ciò che in quello si contiene, et sopra di ciò più, et più uolte ueduti, esaminati diligentemente, & considerati li Statuti uecchi, et nuoui, et ciò che in quelli, & alcuno d'essi rispettiuamente si contiene, et intese maturamente le ragioni, che li Spetiali nella loro supplica, et di poi li Deputati, et etiam li da detti Consoli eletti et nominati hanno dette, dedotte, & allegate, si in scriptis, come a parole, et si insieme, come di per se in presentia de Consoli, et Riformatori di detta Arte nella solita audientia. Ragunati &c. desiderando, et intendendo, che tutto bene si conformi, et offerui, et quanto si può si licenzia ogni malitia, & licentia a chi non ha paura, ne tien conto di fare, et usare le fraudi, inganni, et falsità, uedute, et considerate tutte le cose da uedersi, et considerarsi, et offeruate quelle da offeruarsi, &c. Per virtù di detto rescritto, et di qualunque autorità, potentia, et balia a loro data, e cōcessa in ogni miglior modo, &c. ottenuto il partito, &c. hanno proueduto, et ordinato, et deliberato come seguita cioè.

CH E LE Torce, che si dicono a uento, et nello Statuto uecchio da somma, et da far lume al Corpo del Nostro Signore Giesu Christo, et li Spetiali da mortori, offerte, Magistrati, et mascherate, atteso che è un medesimo corpo, et lauoro, si debbino sempre fare, et comporre di cera buona, netta, mercantile, et non mescolata in modo alcuno, et di simil cera, et non di diuersa, et di dentro qual sarà di fuora senza dolo, fraude, o malitia alcuna. Et per disotto a imporre sopra i lucignoli, possino mettere, et lauorar di detta simil cera, ancorche sia usata

D d ta

ORDINI DELL'ARTE DE

ta, & Spremuta che al tutto sia sempre netta, stietta, mercantile, & non mescolata in modo alcuno. Et legati con accia, o spago sottile bene, & legalmente. Et per ogni libbra di cera mettere di detti lucignoli così ligati, & composti onçe tre, & mezzo al più per ogni torchio bene, & conuenientemente fatta di assai cera nuoua buona netta, & mercantile, & non usata ne mescolata in modo alcuno. Et di lunghezza ogni torchio al più possa essere di braccia tre & mezzo in quattro, & di peso di libbre dieci in quindici, & tutte le predette cose, & alcuna d'esse vi sieno, et essere debbino netto al tutto d'ogni dolo, fraude, & malitia, & così vi si laurino, & faccino in tutto & per tutto.

CH E nelle torce, che si dicono quadroni, si debbino fare, & comporre in prima i lucignoli di bambagia nuoua stietta, & mercantile, & non usata, ne mescolata in modo alcuno, possinsì legare con accia, o spago sottile bene, come di sopra nelli altri Torchi si dice, & la cera sia di sotto, come di sopra nuoua, netta, buona, & mercantile, & della medesima, & non di diuersa, ne usata in modo alcuno. Et per imporli sia della medesima cera, come se gli richiede, & conuiene in tutto, & per tutto. Et per ogni libbra di cera mettere, & laurare in ciascuno Torchio detto onçe vna, & mezzo, & ne lucignoli di detta bambagia nuoua, & farli di peso di libbre sei in sette. Et di lunghezza di braccia dua, & mezzo in tre l'vno, & auuolti & diritti, come pare, & piace a chi gli fa fare.

CH E i Ceri da Figliocci, o vero torchietti, & le candele, candelotti, & altri simili lauri, si possino laurare, tenere, & vendere d'ogni peso, & lunghezza, come più, & meglio sia conueniente, & pare, & piace a chi li fa fare. Et sieno, & debbino essere di cera, & bambagia nuoua, netta, buona, & mercantile, & non mescolata in modo alcuno, & tutta simile & non diuersa. Et che in ciascuno di detti lauri da dieci libbre in quà sieno tenuti, & debbino laurare, & mettere tutta cera, & bambagia nuoua, & per ogni libbra di cera, onçe vna di detta bambagia, & non più ne altrimenti.

CH E nelli Ceri da Pinieri, popoli, & comuni, & di qualunque altra maniera, o forma, non intendendo li traforati, ne i bocciati da libbre dieci in su in ogni peso sia lecito, come se li conuiene mettere per di sotto solamente per l'imposto cera usata buona, netta, & mercantile. Et i lucignoli di qualunque di detti ceri sempre debbino essere di bambagia nuoua, buona, & non mescolata in modo alcuno, & la coperta di ciascuno debba essere conueniente di assai di detta cera nuoua, & l'imposto non più che al lauoro si richiegga, et per ogni libbra di cera in detti lucignoli possino mettere onçe vna, et mezzo di detta bambagia nuoua, et non mescolata, ne legata in modo alcuno.

CH E LE candele, che si dicono d'un quattrino l'vna, cioè da castella debbino essere di numero settantacinque per libbra, & non più laurate, & composte di cera, & bambagia nuoua stietta buona, & mercantile

MEDICI. ET SPETIALI.

santile, & della simile al tutto, & non di diuersa. Et in ciascuno lucignolo mettere fili tre di detta bambagia.

CH E le candele da morti si possino lauorare di numero, & peso conueniente come piace a chi le compera, o fa fare, & sempre di tutta cera, & bambagia nuoua, netta, buona, & mercantile, & non mescolata in modo alcuno. Et in quelle di numero quaranta in dietro sieno tenuti ciascuno lucignolo fare di sei fili, et nelle di numero quaranta in la di quattro fili di detta bambagia senza dolo, fraude, o malitia alcuna.

DE certi traforati, o bucati non si possa, ne debba fare, & si offerui intorno a ciò quanto per lo statuto vecchio si dispone in tutto, & per tutto.

ITem che chi contrafarà, o farà contrafare in modo alcuno in qual si voglia parte, o capo delle cose, come di sopra, & di sotto ordinate, sia, & rimanga condannato, & così per questa il condannarono per qualunque volta, & per ogni lauoro nelle medesime pene, & pregiudicij, che per la Legge del quarantasette è ordinato, et dichiarato in tutto, & per tutto. Referendo intorno a ciò tutto quello, & quanto se li debbe, & conuiene in ogni miglior modo alli effetti, & li effetti predetti, & infrascritti, & alcuno di essi rispettuamente.

ITem, che ognuno, che fa, o fa fare i detti lauori sia tenuto, & debba oltre alle predette cose, quelli che sono da oncie quattro in su, suggellargli, o fargli suggellare con il suo proprio sigillo, nel modo & forma che per il passato era, & al presente è obligato, & tenuto per virtù di detti Statuti, & Ordini sotto le pene, & pregiudicij in quelli contenute, & poste.

CH E tutti li Spetiali, & ogni altra persona, come di sopra sieno tenuti, & debbino dare per nota in scriptis in modo, che chiaramente apparire possino nell'Arte di tutti quanti i lauori, & lucignoli di ogni sorte, che habbino iu qualunque modo fatti, o comperi o fatti fare, o in altro modo, che se li appartenghino. Et il simile di tutti quanti i lauori, & compositioni di cera di qualunque sorte. Et che il Cancelliere sia tenuto, & debba farne diligente nota in un libro per tale effetto, che sia a bastanza, & conueniente. Et solo in questo s'intenda delli fatti dal dì del fatto comandamento indietro, & non delli da farsi di poi, & che li lucignoli, & lauori detti, che sieno buoni, netti, & senza fraude, dolo, o malitia alcuna.

Ancor che sieno sigillati del proprio sigillo di chi li ha fatti, o fatti fare si debbino di nuouo per chi, & come parrà. & piacerà alli Consoli di detta Arte suggellare con il sigillo di detta Arte, & così suggellati tenere, vendere, comperare, & non altrimenti, ne in altro modo &c.

- Dichiarando, che quelli si trouerranno essere cattiuu, fraudati, falsificati, o sofisticati, non si possino, ne debbino in modo alcuno accettar, ne sugellare, ma ancor che ei sieno suggellati si debbino al tutto condannare, & così condannati riman-

Da a ghino

ORDINI DELL'ARTE DE

ghino per falsi in tutto, & per tutto come per la Legge del 47, in detta Arte si dispone. Statuendo ancora se doppo il fatto comandamento, se ne trouerà alcuno di detti lauori fatti innanzi non suggellati, ne manifestati, come di sopra, che in detto caso ciascuno che haurà contraffatto per qualunque di detti lauori, & per ogni volta sia, & ne rimanga condannato per falso, come per detta Legge del 47. è ordinato, & in tal caso da hora il condannarone ancorche sia de' buoni per falso, come di sopra.

I Tem che non possino ne debbino in modo alcuno tenere, vendere, ne comperare alcuno lauoro da once quattro in su, che non sia suggellato del proprio sigillo di chi li hafatti, & ne hauere, ne comperare alcuno lauoro, o compositione suggellato, o no di qual si voglia sorte, qualità, o quantità si sia se non da persone, le quali è sappino che veramente, & iuridicamente li possino; & debbino vendere, o dare in qualunque modo lecito, & conueniente, sotto pena di perdere i lauori, & in oltre di essere condannati in altre pene, & preiudicij, come liberamente parrà alli Consoli dell'Arte, & alle dua parti di loro al tempo de' quali verrà il caso predetto considerato, & hauuto rispetto alla quantità del delitto & alla qualità del delinquente,

I Tem &c. che a quelli Spetiali i quali volendo hanno, & possano hauere notitia se i detti lauori sono buoni, o no, ne si accetti, ne accettare si debba alcuna loro scusa, o causa intorno a ciò di hauerli comperi cosi falsi da altri: ma che al tutto ne rimanghino, & sieno condannati in tutto, & per tutto, come se fatti l'hauesse. Et che li pizzicagnoli, o altre persone simili che a caso li comperano per riuendergli in loro bottega, & cosi li tengono senza hauerli fatti, o fatti fare mostrando, & iustificando da chi li hanno comperi, sieno condannati in lire dua piccioli, & il venditore nella pena prima sopra di ciò fattagli, & in qualunque de' casi predetti, se dette persone sono di hauerne cognitione, o no si debba stare, & stiasi alla dichiarazione, & partito de' Signori Consoli di detta Arte, & dua parti di loro da vincer si secondo gli ordini di quella, & conceder si a chi il domanda come alle loro Signorie parrà, & piacerà liberamente &c.

Dichiarando, che in modo alcuno chi li haurà fatti, o venduti, come di sopra, nò sia libero, ma ne rimanga condannato, & cosi si condanni in tutto, & per tutto, come per Statuti predetti è ordinato, & deliberato.

I TEM che tutti li Spetiali debbino hauere una copia della presente Prouisione per mano del Cancelliere di detta Arte, o suo coaiutore, o vero Stampata come più, & meglio li Signori Consoli giudicheranno conuenirsi, & sempre tenerla in loro bottega patente, & publica, che da ogni vno si possa vedere leggere, & intendere, & però pagare quel tanto, che li prefati Signori Consoli dichiareranno douer si pagare a chi, & come li parrà, & piacerà liberamente sotto pena a
qualun-

MEDICI, ET SPETIALI.

qualunque di detti Spetiali che non l'hauesse ne tenga come è detto di lire dieci piccioli, & più all'arbitrio di detti Signori Consoli, & tante volte quante e' si trouerrà non l'hauer, ne tenere, come di sopra è detto, & ordinato &c. Notificando a ciascuno che di tutte le predette cose si terrà diligente conto, & manderassi per tutto a cercare come, & quando alli Consoli parrà e piacerà, e non s'accetterà scusa alcuna.

ET come di sopra ordinarono, statuirono, & deliberarono, & comandarono.auerli, & hauerli inuolabilmente offeruare in ogni miglior modo in tutto, & per tutto &c. *Non obstantibus.*

PROVISIONE, ET CAPITOLI ATTENENTI all'Arte, delli Spetiali di tutto il felicissimo dominio Fiorentino, per beneficio della vita humana,

Passati intra li Mag. S. Luogotenente. & Consiglieri di loro Altezze
Sereniss. il di 5. di Settembre, 1561.



Considerando il Sereniss. Gran Duca di Toscana, quanto siano utili li ordini dati alli Spetiali della città di Fiorenza, & a quelli di Pisa circa le dispense, & conseruatione del Medicinale, per la conualescenza delli infermi, a commodo, & beneficio uniuersale, & volendo, che li Spetiali di tutto il dominio Fiorentino si gouernino sotto la medesima regola, & modo, & ridurli in miglior forma, che per l'addietro non sono stati. Imperò la prefata Altezza Serenissima insieme cò li Magnifici Consiglieri hanno prouisto, ordinato, & deliberato l'infra scritti capitoli, il tenore de' quali segue cioè.

Dell'electione de' Veditori, & del Medico. Cap. I.

CHE in l'auuenire le compositioni, cose, & ordinationi Medicinali, si faccino, & fare si debbino, buone, nette, stabili, & senza fraude, ò macula alcuna, & secondo l'ordine, & modo del Ricettario Fiorentino, e da persone pratiche, & esperte di buona qualità, & fama & che perciò nelle Città, Terre, & luoghi del Dominio Fiorentino, comprendendo ancora la Città, Montagna di Pistoia, & suo Contado, & qualũche altro luogo del quale bisognasse farsene speciale, & espresfa mentione, oue sia l'ufficio del Consolato, o altro dell'Arte delli Spetiali, si debbino squittinare quel numero di Spetiali, quali giudicheranno pratici, & quelli che saranno vinti si imborsino in una borsa, la quale si chiami la borsa de' Veditori del Medicinale, & stia, & stare debba nel luogo, oue sono le borse de' gli altri officij di quel Consolato, & ogni anno, al principio del mese d'Ottobre si tragga di quella borsa uno o due, secondo il numero de' vinti, i quali si chiamino i Veditori del Medicinale, & oue non fusse l'ufficio del Consolato, debba il Rettore di quel luogo farne

Dd 3 tale

ORDINI DELL'ARTE DE'

tale squittinio, & imborfatione in sua presentia, & di poi custodire la borsa in luogo sicuro nella sua residentia per seguirne l'effetto di sopra, & così segua di successore in successore, & ne' Consolati, & ogni volta che sarà vota la borsa, debbasi risquittinare, & procedere nel modo di sopra, & tale ordinatione sieno tenuti fare quelli a quali si aspetterà rispettivamente infra 15. giorni di poi che haueranno notitia della presente deliberatione.

Et perche insieme con li detti costi da trarsi Veditori, si ricerca, & conviene che vi si troui vn Medico, si debba però per il Rettore di quel luogo eleggere vn Dottore Fifico di buona qualità, & pratica nel medesimo tempo, & ogni volta, che si farà la tratta de' Veditori, insieme con li quali debba riuedere, & ordinare quanto sarà di bisogno nelle botteghe delli Spetiali,

Dell'autorità, & officio de' Veditori, & Medico. Cap. II.

SIEN tenuti, & obligati li detti Veditori, & Medico, doppo la tratta, & selectione loro intra vn mese hauer visitato ciascuna bottega di Spetiale, & fatto si mostrare diligentemente tutto il Medicinale, che vi sarà capo per capo, & quello, che non trouerranno buono o che fusse vecchio, debole, o con tali difetti, & di sorte che non si potesse restaurare, debbino gettarlo via per questa prima volta ne per ciò ne segua altra condennatione, & da questa prima volta in poi debbino tutto quello, che trouerranno defettino, & non ammissibile come di sopra presentarlo all'ufficio del Consolato di quel luogo se vi sarà, & non vi sendo, al Rettore, che secondo li defetti lo condanni nell'infrastrate pene, & pregiudicij, non potendosi però condennare, o assoluere, se prima non si manderà il disegno all'Arte delli Spetiali della città di Fiorenza, specificando sinceramente le falsità, o altro defetto, che haueranno trouato, & quando si douerranno riuedere le botteghe, o fare le dispense per le compositioni del Medicinale di quelli Spetiali, che in quel tempo fussino de' Veditori, o de' Consolati rispettivamente se ne tragga vno, o più bisognando che per quella volta, e per quello effetto solamente habbino la medesima autorità di riuedere, & condennare, ne per ciò si perda la poliza, ne vi si dia diuieto, ma sia subito rimborfata.

Delle dispense, & compositioni del Medicinale. Cap. III.

ET accioche le dispense, & compositioni, che per li tempi si faranno siano al tutto senza fraude, & pericolo de' corpi humani, debbino li Spetiali, che le vorranno fare, metterle sopra la mostra della bottega, nel solito Tavolelle in publico, almeno vn giorno auanti, che le dispensino, & di poi fare chiamare li Veditori, & Medico, in presentia de' quali le soppestino, & riduchino a peso, & misura, & li detti Deputati non le possino in modo alcuno accettare, se non hauranno visto Droga per Droga, che sia buona al tutto, & come per il Ricettario è ordinato, aggravandone in ciò le conscientie loro, & così di poi soppeste, & ordinate, quando sia il tempo vederle

MEDICI, ET SPETIALI:

vederle accomodate ne' vasi per loro destinati, & quando di poi li detti vasi restasse ro voti di tal compositione medicinale, & che lo Spetiale l'hauesse tutto consumato, & spedito sia obligato darne notitia alli Veditori predetti, accioche nell' ordinationi si conosca tempo per tempo che ne mancherà, & oue se ne sia fornito, i quali Veditori sien tenuti nelle visite ordinarie, & straordinarie, che faranno usare diligentia di ritrouare se vi fossero vasi voti del medicinale già visto per loro, o loro antecessori, & trouandone non manifestati, li facciano condannare dal Consolato, o Rettore, secondo l' arbitrio hauuto rispetto alla qualità del medicinale, & della persona, & questo a fine che li Spetiali diano nota cosi quando lo vogliono comporre, come quando mancherà loro nelle botteghe.

Dell'obbligo de' Veditori, & Medico circa le dispense, & compositioni. Cap. IIII.

DEbbino li detti Veditori, & Medico, di tutte le cose, che vedranno, & successiuamente di poi delle dispense, & compositioni tenere diligēte conto, & scriuere in vn libro per ciò da ordinarsi per l' officio del Consolato, & oue non fusse Consolato per il Rettore del luogo legato, & copertato almeno di carta pecora, a spese di quelli Spetiali, & di carte 150. il meno, sopra del quale notino Spetiale, per Spetiale, & delle sue robe medicinali la qualità peso, & quantità, & alla fine del loro ufficio consegnarlo a quel Consolato, o Rettore oue non fusse il Consolato, che succederà, da quali sia riscontro, & sottoscritto, & consegnato di poi alli nuoui Veditori, & Medico, & cosi segua di tempo in tempo, li quali Deputati, & Medico nel principio del loro ufficio siano obligati presentarsi auanti il Rettore del luogo, e giurare di esercitare fedelmente il loro ufficio, & cosi debbino ogni uolta, che saranno chiamati andare a quello Spetiale, che uorrà dispensa, o hauerà bisogno dell' opera loro, & possino nondimeno uisitare, & inquirere le botteghe quando uerrà lor bene, & doue in tra li Spetiali Veditori, & Medico si trouasse fraude o corruttela alcuna sieno puniti in quelle pene che al Rettore o al Consolato, salua nondimeno intra di loro la preuentione parrà, & piacerà pur che non passi la somma di scudi dieci d' oro in oro larghi, a ciascuno, che contrafacesse da applicarsi per un quarto al Rettore, o Consolato; che condannerà, & il quarto al notificatore, & li sia tenuto segreto, & un quarto all' Arte delli Spetiali di Firenz e per la nuoua fabbrica, & il restante si dispensi per il Rettore, con participatione del Consolato se ui sarà a pouere fanciulle di quel luogo: senza pregiudicio però, o diminutione alcuna della rata, che ne tocca alla Camera Ducale per conto de' lotti, & della rata che se n' aspettasse alle communita respectiuamente, che per capitulatione, o priuilegio posson risquotere le condennationi, & chi sarà il primo a scoprire le fraudi, uenga libero dalla pena.

Del

ORDINI DELL'ARTE DE

Del salario de' Veditori, & Medico, & della pena del rifiuto. Cap. V.

ET a fin che essi Veditori, & Medico non restino senza premio delle fatiche loro debbasi questa prima volta per l'uniuersità di quelli Spetiali, che saranno in quel luogo, ordinare quella rata per bottega, che parrà loro ragioneuole, & di poi medesimamente in futuro diano modo di tassare le dispense delle compositioni secondo, che giudicheranno conuenirsi hauuto rispetto al valore, qualità & quantità della dispensa: Da pagarsi il tutto in mano al Camarlingo di quel luogo per rata, i quali Veditori, & Medico, non volendo accettare nel principio tale ufficio, sien tenuti, chi rifiuterà, pagare subito nelle mani del medesimo Camarlingo scudo vno d'oro in oro per ciascuno, che rifiutasse, da distribuirsi a chi accetterà per rata, & tante volte si tragga, & elegga, che una uolta si accetti, oue sia poco numero.

Delle Terre, & luoghi oue sia poco numero di Spetiali. Cap. VI.

ET auuertendo, che molti luoghi, e castella sono nel prefato Dominio che non hanno tanto numero di Spetiali, che possino squittinare li Veditori, & non di meno e necessario, che tenghino medicinale per li accidenti, & necessità, che possono giornalmente occorrere: volsono, & ordinorono, che li Spetiali de' luoghi, oue non saranno ordinati Veditori, non possino comperare alcuno Medicinale, ne i Semplici, & Droge per dispensarlo, se prima non li faranno vedere, & approuare per li Veditori di quel luogo, oue le comperranno, & non si possa venderne loro altrimenti, & cosi li Spetiali oue non saranno tali ordini del visitarli, sieno tenuti, & obligati intra quindici giorni dalla publicatione de' presenti Capitoli, mandarne li saggi di tutto il Medicinale, che di presente si trouano alli più vicini Visitatori, quali debbino tenerne diligente riscontro nel detto libro, & notare Spetiale per Spetiale, & cosa per cosa, & mancandosi in parte alcuna del di sopra s'intenda essere caduto in pena, cosi chi non darà i saggi di tutto il suo Medicinale, come ancora chi compererà, o venderà senza farlo uedere, di lire dieci per ciascuno, e per ciascun capo, applicate in tutto, e per tutto come sopra, & il primo che si notificcherà de' Veditori, o Comperatori resti libero dalla pena: li quali Veditori doppo che hauranno saggiato il Medicinale de' li Spetiali circunvicini, debbino di quello, che trouerranno non buono, darne nota al Rettore, oue sarà sottoposto quello Spetiale, per le mani del qual Rettore si faccia subito gettar via per questa prima uolta. & di poi in l'auuenire ogni uolta che simili Spetiali haueranno Medicinale, o faranno dispense sieno obligati mandarne i saggi a detti Veditori conuicini, quali sempre ne tenghino il riscontro sopradetto, & non gli mandando caschino nella pena di sopra delle lire dieci per ciascuno capo da applicarsi come è detto, & doppo questa prima cerca trouandosi Medicinale nõ buono, o debole, o con tale defetto, i Veditori sieno tenuti rapportarlo con dirui a ciascuno capo li defetti apertamente, & se sono da apportar danno alla uita humana, o alla conualescenza dell' infermo, e darne nota a quel Rettore il quale li condà-

MEDICI. ET SPETIALI.

nelle pene, che di sotto si diranno, con mandarne prima il disegno all' Arte de' Spetiali della Città di Firenze, & mancando i Veditori di farne tale rapporto s' intèdino ciascuno caduti in pena di scudi dieci d' oro in oro, da applicarsi come di sopra, & il primo, che si notificerà resti libero, & assoluto di detta pena. Et saluo il disposto di sopra, e se in quelli luoghi, oue non fusse da squittinare i Veditori, vi sarà alcuno Medico Físico, si possa, & debba per il Rettore di quel luogo, dargli la cura di vedere quello Medicinale, & similmente stare presente alle dispenfe, che ui si faranno, & hauere l' occhio sopra la sua consiienza, che si faccino secondo il Ricettario, ne si lasci alcuna cosa in dietro, ne vi si metta Droghe non buone, offeruandosi non di meno l' ordine di sopra, del mandare i saggi alli Veditori vicini, & questo per più sicurezza, & riscontro del Medicinale.

Delle consegne delle robe, & cose delle botteghe delli Spetiali. Cap. VII.

Quanto alle consegne che occorressi farsi delle robe, & cosi delle botteghe delli detti Spetiali alcuno, che le pigliasse in compera, o in qual si voglia modo, o titolo, auanti che le mettino ad effetto, chiamino li Veditori, che per li tempi saranno, quali vegghino particolarmente, & distintamente tutto il Medicinale, cosi semplice come composto di quella consegna, & le cere ancora, & trouandoui cosa defettiuua da poter nuocere all' vniuersale, sieno tenuti li Veditori, mandarla a' Consoli di quel luogo, o al Rettore, non vi sendo il Consolato, per seguirne quanto parrà alla discretione loro, non potendo però assoluere, o condannare senza il disegno, come di sopra, & delle robe buone sottoscriuere di lor mano a pie del bilancio, il quale stia nelle mani de' Veditori, con obligo di consegnarlo alli successori, per potersi per ogni tempo riscontrare, & delle fatiche loro di tali consegne sieno premiati di quanto parrà ragioneuole al Rettore del luogo, & al Consolato sendoui da sopportarsi tale spesa, per chi consegna, & chi riceue per metà per ciascuno, & mancando li Spetiali di offeruare quanto di sopra, s' intèdino caduti in pena per ciascuna volta, & per ciascuno di scudi dieci d' oro in oro larghi, da applicarsi come di sopra, & questo a fine che in tali consegne non sia alcuno defraudato, & il Medicinale per più riscontri si faccia, & ministri rettamente, & oue non fossero li Veditori, si chiami il Medico Físico del luogo proprio, o più vicino, per fare quanto di sopra.

Delle pene di chi transgredirà respettiuamente li prefati Capitoli. Cap. VIII.

In oltre, perche nessuno resti impunito delli errori, che facessi, & che la pena sia eguale al peccato, volsono, & dichiararono, che ciascuno Spetiale che eserciterà la bottega in qual si voglia Città, Terra, o Castello: come di sopra: se li sarà trouato doppo questa prima cerca da farsi: come è detto, cosa alcuna Medici.

ORDINI DELL'ARTE DE

Medicinale, o per i Veditori, o per li Rettori per l'inditij, che fussero loro dati in qualunque modo, che fosse falsa, falsata, o non buona si debba condannare per quel Consolato, o Rettore, che rispettiuamente ne haurà la cognitione secondo i presenti Capitoli, hauendo luogo intra di essi la preuentione, il meno in lire venticinque piccioli, & il più in lire cinquecento per ciascuno, & per ciascuno capo, come parrà conuenirsi intra le lire venticinque, & le cinquecento. Et se sarà Medicinale, che non si possa dire falso, ma sia debole, mal cotto, suaporato, inuechiato, & con simili defetti, da dichiararsi per li Veditori apertamente nelli rapporti, che faranno capo per capo, siano puniti il meno in lire sette, & il più in lire settanta piccioli, ad arbitrio, come di sopra intra le sette, & le settanta lire, da applicarsi le pene dette per vn quarto all'inuatore, vn quarto al Rettore, o Consolato, che la farà riscuotere, vn quarto al Fisco, & Camera Ducale, & il restante all'Arte de gli Spetiali della Città di Firenze, per dispensarlo secondo li ordini di detta Arte, & il Medicinale si arda auanti alla bottega del transgressore, o in altro luogo publico ad arbitrio di chi condannerà, hauuto rispetto alla qualità del fatto, & della persona, & similmente sieno condannate le cere, & spetierie false, o alterate, come di sopra, saluo, che la condennatione delle lire venticinque, & delle lire sette rispettiuamente s'intenda per qualunque torcia, o lauoro, & la cera, & spetierie si diano per elemosina a luoghi pii, non s'intende tali condennationi rispettiue passare in pizzicagnoli, & simili bottegai, che terranno cere, & spetierie, che non habbino cognitione della cosa, ma restino solamente condannati in lire dua, giustificando da chi l'hauranno così comperata, & il Venditore nella pena di sopra.

Delle pene de Consolati, & delli Rettori. Cap. IX.

E T DOVE li Consoli nelle Città, Terre, & luoghi detti di sopra, o sotto quale altro nome saranno, che sieno sopra il membro delli Spetiali, mancassino di non punire li Veditori, & Spetiali, oue intra loro fusse fraude, come di sopra, & al si li Spetiali particolarmente delle loro transgressioni rapportate auanti l'ufficio del Consolato, s'intendino ipso facto caduti in pena di lire venticinque per ciascuno, & per ciascuna volta, & il simile se assolueranno senza mandarne il disegno, come di sopra, ne quali disegni, così di condennatione, come di assolutione, & i Consoli come ancor il Rettore sien tenuti specificare se vi sia falsità, o altro difetto di maniera, che possa apportare danno alla vita dell'huomo, & alla conualescenza dell'infermo, sotto le medesime pene applicate, come di sopra rispettiue da conoscersi per li Rettori de' luoghi, oue saranno i Consolati, & per l'Arte delli Spetiali della Città di Firenze, salua intra di loro la preuentione circa il punire i Consoli predetti, & il Rettore mancando di punire, e mādare

MEDICI, ET SPETIALI.

segnì come di sopra, ne sia sottoposto alli Conservadori di Legge.

Dichiarando espressamente, che il disposto, et ordinato, ne' presenti Capitoli, nõ intenda derogato, ne alterato in parte alcuna gli Ordini, et Statuti dell' Arte del li Spetiali della Città di Firenze, et massime del potere inquirere, et condannare, nelle cerche ordinarie, o straordinarie, che per li suoi ministri, ò per altro modo si faranno qualunque transgressore di qualunque luogo specificato, et compreso, come di sopra secondo che a detta Arte, salua l' ordinatione della Magnifica Pratica Secreta, circa l' attributione delle pene a' luoghi priuilegiati è permesso.

Et perche questa prima cerca, che si farà per li Veditori, et Medico, come di sopra si faccia con più nettezza, et vigilantia, debbino li Rettori mandare uno de' loro Ufficiali insieme con li Veditori, et Medico, quale procuri, che tutto segua con diligentia, & senza rispetto alcuno, bottega per bottega, douendo ancora essi Rettori alla riceuuta de' presenti Capitoli, come prima potranno commodamente fare adunare li Spetiali, et Medici Fisici delle Città, Terre, e luoghi, doue fanno residentia, et alla presentia del Rettore farli leggere, et notificar loro, per poi procurarne l' offeruantia, et all' uscita, e depositione del loro Uffitio dare notitia delli presenti Ordini alli successori, accioche li possino offeruare, et vigilare, &c. Mandantes, et non obstantibus &c.

PROVISIONE, ET CAPITOLI SOPRA LI Medici, & Spetiali, non solo della Città di Fiorenza, ma di tutto il suo Dominio: Circa la Tara, Ricettari, & Matricole,

Passati per Sua Altezza Sereniss. Et li suoi Mag. Consiglieri, il dì 5. di
Dicembre, & il dì 21. di Gennaio 1561.



L Sereniss. Gran Duca di Toscana, Veduta la prouisione della Tara fatta sin' l' Anno 1543. et del mese di Agosto nell' Arte delli Spetiali della Città di Fiorenza, et ciò che in essa si contiene, et veduto la deliberatione ultimamente fermata il dì 5. d' Ottobre 1560. circa il modo, et perche si debbe pagare, et sopportare la spesa della Tara: et attesi li rescritti fatti per la offeruantia, & publicatione di detta Tara, et considerato, che tutto tende ad utile vniuersale. Imperò Sua Altezza insieme con li suoi Magnifici Consiglieri approuando, & confermando la detta Prouisione, et deliberatione, et ciò che in quelle è disposto prouiddono, volsono, et ordinarono.

Che

A

ORDINI DELL'ARTE DE

Che tutti quelli compresi in detta prouisione, et particolarmente li Spetiali della Città contado, et distretto di Firenze, comprendendo ancora Pistoia, suo contado, et montagna, et qualunque altro luogo, del quale bisognasse farse ne speciale, et espressa mentione, s'intendino essere, et sieno sottoposti all' offeruanza di quanto fu prouisto, et ordinato intorno a detta Tara nel modo, forma come, et sotto le pene, che in detta prouisione, et deliberatione si contiene, et dichiara alcuna cosa in contrario. Non ostante, &c.

A di 21. di Gennaio 1561.

IL Serenissimo Gran Duca di Toscana. Volendo, che l'Arte, et Uniuersità de Medici, et Spetiali della Città di Fiorenza, possa (per essere esauata) cō qualche sussidio solleuarsi, et che si come ella può inquirere, et condannare, tutti li essercitanti di tal membro et approuare, et reprobare li Medici generalmente: così li sia, lecito descriuere ne' suoi libri delli Oratorij tutti quelli, che sino al presente giorno non vi fussino descritti, et che come conuiene le membra ricognoschino in qualche parte il capo loro, et aiutino la conseruatione di essa uniuersità, et principale Arte, et Collegio. Imperò Sua Altezza insieme con li suoi Magnifici Consiglieri mossa da queste, et altre giuste cagioni, ha prouisto, deliberato, statuito, et ordinato.

Che in virtù della presente Prouisione, tutti li Medici, et Spetiali di qualunque sorte, che si esercitano, o in l' auuenire si eserciteranno nell'Arte, et mestiero della Medicina, et li maestri delle botteghe di Spetiali tanto nel Contado, quanto nel Distretto, et Dominio Fiorentino, comprendendo ancora la Città, et Montagna di Pistoia, et qualunque altra Terra, et luogo priuilegiato, sien tenuti, et debbino intra un mese prossimo, dal dì, che sarà publicata la presente Prouisione farsi notare, et descriuere nella Corte del Rettore del criminale, al quale saranno sottoposti, con dare il nome loro, de' Padri, casata, et esercitio che faranno et pagare per l'Oratorio, et entrata lire tre piccioli per ciascuno, che sino a questo dì non l'hauesse pagate all'Arte predetta nelle mani di quel Rettore, et di poi ogni sei mesi lire una, et soldi dieci, per fino a che haueranno pagato quanto per li Statuti di detta Arte si dispone sopra che si esercita in tal mestieri intendendosi, che il pagamēto delle lire una soldi dieci, si faccia ogni sei mesi, cioè del mese d'Aprile, et del mese d'Ottobre, da cominciarli il primo pagamento a Ottobre prossimo 1562. et successiuamente come segue. Il qual pagamento vogliano che serua, e vaglia a chi lo farà per matricola, et ricognitione di matricola. Con questo nondimeno espressamente dichiarato, che li Medici, et Spetiali delle Città, et Terre priuilegiate, non s'intendino per il pagamento di detto Oratorio, et matricola, che faranno quanto al conuenirsi intra di loro in Ciuile sottoposti a detta Arte, saluo che all' offeruanza della Tara si come è stato prouisto, ma si relassino quanto al
Ciuile

MEDICI, ET SPETIALI.

Ciuile in quel grado, & essere che erano auanti la presente Prouisione, & quelli compresi, come di sopra, che si faranno descriuere, & pagheranno l'Oratorio intra vn mese, come è detto s'intendino essere, & sieno liberi dalle pene di lire 25. contenute nelli Statuti, & Prouisioni di detta Arte, sopra che si essercita senza matricolarli, non potendo per ciò i Medici nel pagamento da farsi nell'entrata allegare il pagamento della patente di loro approuazione quando si sieno esaminati, se già oltre alla Tassa di lor patente non mostrassino hauer pagata l'entrata, o Oratorio predetto per esser pagamenti diuersi.

Et uolsano, & ordinorono, che li Retori, che tal' Oratorij, & Matricole successiuamente riceueranno sieno tenuti, & debbino pagarle in detta Arte nelle mani di chi sarà per tal' effetto deputato, dalla qual' Arte conseguino denar quattro per lira di tutto quello vi rimetteranno.

In oltre auuertendo, come è necessario, che qualunque Medico Fifico, & qualunque Spetiale de' compresi, come di sopra, hauendo a offeruare li ordini del Medicinale nouamente publicati, possa così il Medico, come lo Spetiale visitare le dispe se con più ragione, & fondamento, le quali si debbino far secondo l'ordine, & regola del Ricettario Fiorentino: Et atteso come ci potrieno essere alcuni, che ne mancassino, & non l'hauessino, imperò prouidono, ordinorono & uolsano.

Che quelli Medici Fifici, & Spetiali della Città, Contado, & distretto di Firenze, comprendendo qualunque luogo, come di sopra, che l'hauessino sotto suo nome hauuto dall'Arte prenarrata, sieno tenuti, & debbino pigliarne, & ricbuerne uno, quale sia sottoscrutto secondo il solito, intendendosi quelli della Città di Firenze douerli pagare lire cinque l'uno, & quelli del Dominio lire dua, soldi dieci per ciascuno, & per tal pagamento sieno obligati fare intra due mesi

dal dì, che l'haueranno riceuuto, nelle mani de' Rettori loro del Criminale, per rimettersi a detta Arte, come è detto. Et

quelli di Firenze a chi per ciò sarà deputato, & così prouidono, deliberarono, Statuirono, & uolsano

in ogni miglior modo, &c. Non ob.

stantibus, &c. Mandantes, &c.



Et CAPI.

CAPITOLI CONTENUTI NELLA
prouisione della Tara appi ouati co-
me di sopra.



L Spettabili Consiglieri, & prestantissimi del Consiglio dell' Arte, & Vniuersità delli Spetiali, Medici, et Merciai della Città di Firenze. Veduto, & considerato, che nella presente Arte, & Vniuersità, come debitamente si richiede, & conuiene sempre ab antiquo fu, & è costume ordinario, & modo tener conto delle Tare, & così come di sopra è ordinato, è di necessità operare, & far sì, & in tal modo, che si offerui, accioche nessuno sia ingannato, come certo si è trouato essere, & conosciuto, che sarebbe se non ci si prouedesse, come di sotto, ateso massime infra l' altre cose, che per tal Tare sfugire li Spetiali, Merciai, & altri sottoposti predetti senza, che i lor conti, & robe faccino tarare, agitano, & così agiter ebbono contro à lor debitori in altra corte in assai preiudicio, & danno delli Cittadini, Mercanti Artesfici debitori, & si vagliono di tutto quello, che hanno scritto ne' loro libri, & conti indebitamente, & ingiustamente, euiam che habbino la sententia salua la Tara. Et in oltre trouato, & conosciuto, che si procacciano altro modo, & via non giusta, ne conueniente a valersi di tal robe, & cose vendute ad effetto non si tarino, che fanno la Tara d' accordo, ò le seriuano d' accordo, ò in tutto, come sono alla giornata scritte, ne riccuano il prezzo tratto fuori con colui, ò da colui, ò coloro, i quali non hanno ne hauer possono cognitione de' pregi messi, & scritti ingordi, & suor del douere, & tutto per esperienza trouato, & veduto così essere il vero, & che doue per tal conti si mostra, mediante tal pregi illeciti lor essere creditori di poi riueduti, & tarati diuengono in verità debitori, & così che il loro procedere è stato, & è, & sarebbe, quando non vi si rimediassi, sotto fraude, & inganno, & non secondo il vero, et buono stile mercantile. Desiderando per il beneficia, utile, & commodo vniuersale a tal' inoonuenienti, & disordini rimediare, & non tanto nella città, quanto per tutto lo Stato, & Dominio di Sua Altezza Sereniss. ad effetto che intorno a ciò, come debitamente si richiede, & è honesto, che si proceda, & facci per ciascuno. Veduto, & considerato tutto quello, che sia stato da vedere, & considerare, & offeruate le cose da offeruarsi secondo li ordini di detta Arte, ottenuto il partito, &c. in ogni miglior modo, &c.

Prouiddono, statuirono, & ordinarono (salue l' infra scritte cose) che nessuno de' detti Spetiali Merciai, & altri prenominati, possa, debba, ardisca, o presuma in modo alcuno, o sotto alcun quesito colore, petitione alcuna muouere, ò dare, ò esecutione alcuna fare, ò domandare, ò che si faccia, ò domandi consentire per

via

CAPITOLI

MEDICI. ET SPETIALI.

per via d'alcuna Corte, ò Iudice contro ad alcuna persona, loco, comune, società, ò Uniuersità, & etiam contra alli non sottoposti alla prefata Arte, se in prima, & innanzi ad ogni cosa secondo l'ordine della presente prouisione, tutta la somma di qualunque loro conti, & ragione delle robe, cose, e mercantie come di sopra vendute & date non saranno state in tal tempo tarate per li Taratori predetti sopra di ciò rispettiuamente fatti, & deputati. Et dichiarorono, & comandorono, che quando di tal robe, & cose (salue non di meno l'infrastrate) fusse fatta d'accordo, ò quando se ne fusino valuti senza farne tara, ò accordo, ò dal debitore, ò debitori, ò da altri per loro legittimamente si domanda si farne la tara come di sopra dalli detti Taratori in tali casi, & alcuno di quelli ancora sieno tenuti, & debbino leuare li detti conti lealmente, & veramente come stano di tutte dette robe, & cose, & sotto l'infrastritta pena farle tarare, come è detto dell'altre di sopra, & così di queste, come dell'altre si debbia, & habbia a fare la tara secondo l'ordine predetto, & infrastritto, sotto li oblighi, & pregiuditij nella presente apposti, e dichiarati, ordinando che subito sarà come di sopra fatta la tara di dette robe, cose, e mercantie in tal caso a qualunque di detti mercatanti, ò artefici sia lecito, e concesso, & nõ prima, ne altrimenti valersi, & le sua ragioni, salue le predette infrastrate cose, domandate, & espedire contro il debitore, ò debitori in quella Corte, & dinanzi al Iudice suo competente, & che a tali creditori secondo li ordini, & Statuti rispettiuamente sia concesso, e permesso, e non in altro modo, ò per altra via, ragione, ò causa, ancor che hauesino l'esecutione parata, & di fatto di tal conti non tarati. Et se detti Taratori come di sopra non tareranno tutti li detti conti di spese, robe, cose, e mercantie rispettiuamente leuati, & al loro come è detto portati, & presentati, & se li detti artefici, ò mercatanti come di sopra, & in detti casi, ò alcuno d'essi non li leuassino, & non facessino tarare, che ciascuno di loro contrafacente sia, & esser s'intenda condannato, & così per la presente il condannorono per ogni volta, e per ogni conto in lire 50. piccioli, e piu all'arbitrio de Consoli di essa Arte, e dua parte di loro da torse a qualunque di loro così contrafacente, & applicarsi per la metà al Comune di Firenze, e per l'altra metà alla detta Arte, & il quarto d'ogni condennatione sia del notificatore.

Et che non di meno tutto quello che in contrario si facesse, ò sarà fatto, & osservato, sia al tutto, & esser s'intenda nullo, e di nessun valore e efficacia, & effetto, e come se fatto non fusse in tutto, e per tutto, & sempre come di sopra li prefati mercatanti, & artefici, & essi Taratori referendo l'uno all'altro, & e conuerso quel che debitamente se li debbe, e conuiene sieno tenuti, & debbino fare osservare, & esequire quanto nella presente si dispone, e narra in tutto, e per tutto, sotto le dette pene, & pregiuditij da torse, & applicarsi, come di sopra.

Et che li Consoli di detta Arte, & dua parte di loro possino, & debbino tutte le predette cose, & alcuna di esse, come di sopra fare osservare, & tal

Et 2 pene

ORDINI DELL'ARTE DE

pene fare, et riscuotere, et contro ad essi contrafacienti, et a qualunque di loro procedere, et eseguire per ogni via, et modo come al lor Signorie, et dua terzi di loro meglio parrà, et piacerà senza alcuno preiuditio, o impedimento che contro alli detti Consoli dire, fare, o opporre si possa, o debba per via d'alcuno Iudice, o Corte, o di Statui, o Legge, et massime della Mercantia della Città di Firenze rispetto a tali Tare da farsi come di sopra.

Et acciò che quando tali Tare si hanno a fare, il debitore, o a chi si appartiene, non allegghi, ne allegare, o pretendere debba, o possa ignoranza, et che sopra di ciò e possa dire, et allegare ogni sue ragioni contro a chi li ha tali robe, et cose date, et vendute, et veduto quel che l'anno 1531. intorno a ciò fu in detta Arte ordinato: deliberorono, et volsono, che innanzi si facci fare alcuna Tara, o che alcuno conto sia tarato, si citi et citare si debba l'interessati in tal conto, et conti, et qualunque di loro a vedere fare tal Tara per vn de' Donzelli di detta Arte, secondo gli ordini di quella con ogni diligentia in persona, et se non alla casa della propria habitatione, o in Firenze, o fuori in ogni luogo del Dominio, o vero alla bottega in Firenze, et non haudente habitatione, o domicilio proprio nella Città, o Dominio a luoghi publici, et consueti, con cedola per mano del Cancelliere, o suo coaiutore fatta breuemente contenente l'effetto, et rilassatione d'essa, et che di poi il detto Donzello ne faccia il rapporto a pie della cōmissione notata nelli atti di detta Arte dal detto Cancelliere, o suo coaiutore, il quale, et detti Donzelli ne sieno pagati per loro fatica, come de' richiami, non possendo passare per ogni tale comandamento soldi cinque, et tutto acconci con segnare le richieste in modo, che in detti atti tutto chiaramente apparisca, et fatta la citatione, et rapporti, come di sopra segnati, si possa, et debba fare, et far fare tal Tara, et non prima, ne altrimenti, ne in altro modo.

Et se in contrario sarà fatto, et offeruato, che si debba, et passasi requisitione di tali, da citarsi, non citato rifare Tarare a tutte spese, et danno di chi hauesi, come di sopra, mancato.

Et che tutti i detti Taratori rispettiuamente, et separatamente debbano essere, et sieno publicamente per mano del Cancelliere, o suo coaiutore scritti, e messi in modo in detta Arte, che da ognuno si possino leggere, et vedere, et di quelli tempo per tempo, hauere notitia.

Dichiarando, et espressamente statuendo, che nella presente, non sieno comprese le robe, cose, et mercantie doue fusse scritto, o fatto accordo, o Tara con quelle persone, che ne hanno vera cognitione, et de' loro pregi, o vero intra di loro nato, o fatto ne fusse Contratto per mano di Publico Notaio, o scritta, o sottoscrizione alcuna, o fattone mercato secondo gli ordini per mezzanità di Sensale. Ne' quali casi, et alcuno d'essi li prefati Artefici, et Mercatanti non sieno sottoposti, ne obligati di tali robe, cose, et mercantie così date, et vendute.

MEDICI. ET SPETIALI.

te a dette persone a fare alcuna altra Tara, & se ne possono valere contro alli loro Debitori, come è detto dinanzi al loro Iudice competente, come più, & meglio a loro, & a ciascuno di loro rispettuamente è concesso senza alcuno loro pregiudicio, o pericolo, & così altra tara non se ne ricerchi, ne ricercar possa per virtù della presente Prouisione in modo alcuno, & tutto per ogni miglior modo, &c.

Itē veduto vna Prouisione fatta in detta Arte, sotto di 16. di Nouèbre 1514 Per la quale si dispone che tutti i Merciai, che comperassino alcune mercerie, o Colli, Casse, Balle, Bariglioni, o Barili, o Volture di qualunque merce, fussino tenuti, & obligati per qualunque Collo, Bariglione, Cassa, Barile, o Voltura, pagare soldi quattro, & se fussino mezzzi, soldi dua piccioli per metà, sotto pena di lire quindici per qualunque contrafacesi, & qualunque volta da torfeli subito, & applicarsi per la metà a detta Arte, & vna quarta parte al notificatore, & l'altra quarta parte a' Consoli di detta Arte, che tal pena riscotesino. Et che nessuno possa, o debba comperare alcuna mercantia appartenente a detta Arte, sotto pena di lire 15. a qualunque contrafacesi, da torfi, & applicarsi, come di sopra, & per ogni volta: e che nondimeno ciascuno sia obligato dare, e pagar come di sopra, & al detto sensale ogni senseria che se gli douessi, o habbia a pagare, e dare, come di sopra, & secondo gli ordini predetti. Et che le cose ordinate, come di sopra s'intendino similmente per le merce, così di Firenze, come per quelle di fuora, Contado, & distretto, che e sottoposti a detta Arte, in qualunque modo facesino venire. Et considerando, che delle cose come in detta Prouisione ordinate, non si tien conto, ne si procede, come in essa si contiene. Prouiddono, & ordinorono che in quelle parti, che contro alla presente Prouisione delle tare, non faccino tutto quello, che ha in detta dell'anno 1514. ordinato, & stabilito si offerui, & offeruar si debba in tutto, & per tutto, sotto le medesime pene, & pregiudicij. Et così come di sopra rispettuamente nella presente Prouisione è ordinato, & fatto, dichiarorono, & deliberorono, che inuiolabilmente si offerui, & offeruar si debba in ogni miglior modo; referendo l'uno all'altro, & è conuerso, come debitamente, & congruamente si debbe, & ha a riferire sotto le dette pene, & preiudicij in tutto, & per tutto. Nō ostanti alcuni Statuti, Prouisioni, & Ordini contradiisponenti, alli quali, & ciascuno d'essi, s'intenda, & sia per la presente derogato, & posto perpetuo silentio, & così cassorono, & annullorono, come se fatti non fussino.

Il fine delli Capitoli.



Ec 3

ORDINI DELL'ARTE DE
A D CINQUE DI OTTOBRE.
M. D. LX.

IL Sereniss. Gran Duca di Toscana, & per S. A. S. Li Magnifici Signori Luogotenente, & Consiglieri, &c. Atteso, come l'anno 1543. fu prouisto per i Consoli, & Consiglio dell'Arte delli Spetiali della Città di Firenze, che tutti li sottoposti a detto Tribunale douessino, auanti che ponessino i Richiami far fare la Tara sopra li conti loro, & pagare per ciò denari quattro per lira, con certa spesa alla Cancelleria, i quali denari quattro per lira, peruengono in mano alli Taratori, che di tempo in tempo sono per tratta, con distribuirsi al tempo solito la metà all'Arte, & il quarto a Taratori, & l'altro quarto alla Compagnia delli Spetiali. Et auuertendo, che detta spesa della Tara, era di poi nelle sententie, ò pagamenti fatta loro buona. solamente per la metà, & che per ciò la maggior parte de' detti sottoposti hanno usato sfuggire il metter li Richiami in detta Arte, con non piccolo suo danno, & considerando che tal'atto viene tutto in beneficio, & comodo del debitore, & che all'honesto conuiene, che detta spesa di Tara, non la sopporti il Creditore, & veduto il benigno Rescritto fatto da S. A. Imperò deliberorno, & deliberando volsono, & dichiarorno.

Che in l'auuenire la spesa che farà il Creditore delli denari quattro per lira in far tarare i conti, li debba in tutto esser menata buona, & satisfatta dal debitore, saluo quella parte, & per quantità, che resterà del capitale tarata, & quanto al pagamento della Cancelleria, augumento, ò garzoni, si debba farne buono la metà al creditore, si come si è costumato sino ad hoggi, & questo per ricompensa dell'impositione, & a fine che li sottoposti ritornino al lor foro ordinario, stando fermo nel resto la detta Prouisione, fatta come di sopra in dett'Arte l'anno 1543. & solamente s'intèda quāto a' detti denari quattro per lira, & in quella parte derogato &c. Mandantes &c.

Ego Bernardus de Viridibus Coad. de mand. subscrip.

MEDICI. ET SPETIALI.
NOTVLA DI QVANTO DEBBONO VEDERE,
 o no li Veditori del Medicinale.

Li quattro Dottori Medici insieme con li dua Spetiali eletti, per vigore di qualunque loro autorità. Dichiarano, che l'infrastrate cose Medicinali, li Spetiali le possino ordinare senza altrimenti mostrarle a' Veditori, eccetto le eccettuate, del le quali debbino quanto nella Prouisione.

Tutti li Syropi, & robbi non par necessario vederli, eccetto questi, cioè.

Acetofità di cedro.

Sy. violato di Mesue.

Sy. d' endiua composto.

Sy. di cicorea composto di Niccolao.

Sy. di fumo sferno composto.

Sy. Martino composto.

Sy. di menta maggiore.

Sy. d' assentio.

Sy. di calamento.

Sy. d' epitimo.

Sy. di stecca composto.

Sy. d' Eupatorio.

Sy. d' ermodattili, & Miua aromatica.

Tutte le conserue semplici, come cotognati, conserue d' herbe di fiori, di radici & di frutti in sugo, o in mele semplici non si riuogghino.

Loch di psyllio

Diacodion semplice, & composto.

Loch di scilla

non si riuogghino.

Tutti i Giulebbi semplici, infusioni, & decoctioni, non si riuogghino.

Tutte le Polucri, eccetto queste, poluere

capitale, calda, & temperata, poluere constrettina di mele.

Tutti gl' olij semplici, a sole eccetto quelli, che andassino con olio omphacino, & l'olio rosato completo.

Tutti gli olij a fuoco per bollitione, & per sublimatione, eccetto questi,

Olio Melino.

Olio di Mastice.

Olio Nardino.

Olio Sansucino.

Olio Muscellino.

Olio d' Hiperico.

Olio di Capperi.

Olio di Scarpioni semplice, & composto.

Olio di Castoro.

Olio di Euforbio, &

Olio di Costo.

Tutti gli unguenti semplici, & composti, & linimenti, eccetto questi.

Vnguento infrigidante di Galeno.

Vnguento pettorale.

Vnguento stomatico.

Vnguento Artaniti.

Vnguento

ORDINI DELL'ARTE DE

<p>Unguento di Madreselua. Unguento di Tutia. Unguento del Conciliatore. Unguento Sandalino. Unguento Apostolorum. Unguento Egitiaco. Unguento di Contessa. Dialtea con gomma.</p>	<p>Tutti Cerotti, eccetto li sottoscritti. Cerotto gratia Dei. Diacadmia. Isis di Galeno. Ossocrotio, & Di pelle Arietina.</p>
---	---

Tutti l'impiastri, eccetto che impiastro di Melliloto, & impiastro di diasticon.

Et nel resto poi si offerui li ordini dati per tutto il Dominio Fiorentino, &c.

Ego Bernardus de Viridibus Cancellarius Artis Medicorum, & Aromatariorum Ciuitatis Florentiae in fidem subscripsi, &c.

PROVISIONE, ET CAPITOLI ATTENENTI all'Arte delli Spetiali di tutto il Felicitis. Dominio Fiorentino. Sopra li Spedali, Conuenti, Monasteri, Lisci, Matricole, & Medici, a beneficio vniuersale.

Passati per li Mag. S. Luogotenente, & Consiglieri di S. A. S. il dì
 21. d'Aprile 1562.



L Sereniss. Gran Duca di Toscana. Auuertendo come sotto il dì 5 di Settebre 1561. fu per S. A. & li suoi Mag. Consiglieri prouisto, & ordinato, che gli Spetiali del suo Dominio Fiorentino douessero creare l'ufficio de' Ueditori del Medicinale, nel modo, forma, obseruanza, pena, & altro di che nelli Capitoli di detta Prouisione si comanda, & dispone, & considerato di poi quanto sarebbe utile, & necessario, che a beneficio delli poveri infermi, che si trouano, & per l'auuenire si troueriano nelli Spedali per procurarsi la conualescenza, che s'offeruasi il medesimo ordine circa il riuedere il Medicinale, & visitare le dispense, & al si che il Medicinale de' Conuenti, & de' Monasteri, & le dispense, che vi si faranno per venderle fuori alli particolari si riuedessino, & visitassino a beneficio vniuersale. Imperò la prefata S. A. insieme con li suoi Mag. Consiglieri, hanno deliberato prouisto, & ordinato.

Che alle Spetierie delli Spedali, cosi della Città, come del Contado, & distretto

MEDICI, ET SPETIALI:

Stretto di *Fiorenza*, sia con diligentia riuisto tutto il *Medicinale*, e *Droghe* che di presente hanno dalli *Veditori* de' luoghi, oue saranno, & non vi sendo dalli più vicini, & in l'auuenire occorrendo faruisi dispense, sia tenuto, & debba quello, che haurà la cura di tali *Spetierie* chiamar li *Veditori* prenarrati, che per li tempi saranno, acciò che le *Droghe*, che vi si metteranno sieno buone, & non si passino altrimenti, potendo nondimeno qualunque *Spedaliere* chiamare vn *Medico*, ò *Spetiale*, che per la parte dello *Spedale* vi si interuenga volendo insieme, e quando vi saranno i *Veditori* de' luoghi per più satisfatione di ciascuno.

Et alle *Spetierie* delli *Conuenti*, & *Monasteri*, che vorranno vendere, ò dar fuori alcuna sorte del *Medicinale*, ò *Droghe*, sia riuisto per li suddetti *Veditori* tutto quel *Medicinale*, e *Droghe* che volessino vendere, ò dar fuori delli detti *Conuenti*, & *Monasteri* alli particolari, & ogni volta che detti *Conuenti*, ò *Monasteri* vorranno dispensare sieno tenuti chiamare li *Veditori*, & in presentia loro soppe stare le *Droghe* che haranno passate loro per buone, acciò che non sia ingannato, et defraudato alcuno con la medesima facultà alli *Conuenti*, & *Monasteri* di eleggere per la parte loro chi vorranno, che interuenga con li *Veditori* come di sopra, li quali *Veditori* sien tenuti, & debbino con diligetia far l'uffitio loro, & gettar uia quel che trouassino che non si potessi instaurare, & del buono. Et delle dispense tenerne conto al loro libro ordinato per le dispense delli *Spetiali*.

Et perche li *Spetiali* respettiue usano nelle loro botteghe soppe stare cose, le quali entrano ne' *lisci*, & comporne giornalmente, & atteso per li buoni ricordi, & esempi dati, di quanto pericolo sia il ministrarsi simili cose nelle botteghe, oue si fanno *Medicinali*, *unguenti*, & altre *untioni*, & *impiastri* per l'infermi, Imperò per leuar via ogni sospetto, & cagione di qualche mal' effetto volsono, & comandorono.

Che li *Spetiali* di qualunque luogo, che tengono *Medicinale*, ò soppe stano robe per l'infermi & purgationi, non possino, ne debbino far *lisci*, oue entri cose chiare, ò dubbie di poter nuocer al corpo humano, sotto pena di lire 50. per qualunque, et per qualunque volta da applicarsi il quarto al notificatore, il quarto a chi condannerà, & il resto al *Fisco*, & camera *Ducale*.

In oltre auuertendo, come all' *Arte*, & *Vniuersità* de' *Medici*, & *Spetiali*, e *Merciai* della *Città* di *Fiorenza* fu concesso il potere inquirere, & condannare qualunque fusse trouato per li loro *Donzelli*, ò altri notificatori, che tenesse, vendesse, ò ministrasse robe attenenti a detta *Arte*, che fussero false, falsate, sofisticate, ò alterate, deboli senza virtù, & altri tali defecti, così della *Città*, come di tutto il *Dominio Fiorentino*, e che per ciò è solita mandare fuori i cercatori a pigliare i saggi da qualunque trouano, che habbia in sua bottega robe attenenti al membro dello *Spetiale*, & atteso che li ordini del visitare le dispense, & *medicinali*, & le altre cose contenute nelli *Capitoli* della *Prouisione* per ciò fatta il so-

pra.

ORDINI DELL'ARTE DE

pradetto di 5. di Settēbre 1561. ¶ per la prouisione nuouamēte publicata circa le zate, matricole, et Ricettari, accioche ciascuno che si esercita, ò tiene cosa alcuna di quel mēbro, e li Medici di qualunque sorte riconoscesino la predetta arte per principal Collegio, potrieno mancar di esser state date a quella vera, et intera esecutione, et offeruanza, che si richiede. Imperò prouiddono, volsono, e dichiarorno.

Che qualunque tiene, vende, ò ministra robe attenenti al membro dello Spetiale, et qualunque Medico, si Fifico, come Chirurgo, ò che si esserciti in parte alcuna di Fifico, ò Cerusico, che sino a oggi non fosse descritto nella matricola dell' arte predetta, et hauesse mancato di pagare l' entratura, si debba fare scriuere, ¶ pagare per l' entratura lire tre intra il mese, ¶ seguir di poi al pagamento della matricola nel modo, ¶ a chi ¶ come nella prouisione del di cinque di Dicembre, et delli 21 di Gennaio prossimo passati si fa mentione. Dichiarando che ne' pagamenti dell' entratura, et matricola di sopra specificati, non s' intendino esser compresi: ne si comprendono le tasse delle patente de' Medici: ne meno li pagamenti compresi per la fabbrica dell' Arte ne la tassa della cera ordinaria delli tre carlini, ogni volta che li Donzelli dell' Arte fanno la visita, et pigliano li saggi delle robe per essere pagamenti separati, et diuersi, et che si debbano pagare oltre a detta entratura, et matricola.

La quale entratura, et matricola si debba riscuotere per li Rettori del criminale, ò civile, oue habiteranno li sopra nominati, et sar à loro piu commodo, ¶ tenerne diligente conto, ¶ rimetterli all' Arte con la lista de' nomi di chi pagherà, con riceuerne danari quattro per lira di quanto rimetteranno, come e disposto per detta ultima prouisione, ¶ non lasciarne alcuno indreto, et rimettere ne douuti tempi, ¶ per le prime occasioni così l' entratura, come di poi le seguenti matricole, ¶ ritratti de' Ricettari.

Et perciò l' Arte delli Spetiali di Fiorenza debba quanto prima ricercare per tutto il Dominio Fiorentino se li ordini dati, et prouisioni publicate, insieme con il contenuto nella presente a lei aspettanti sono stati eseguiti, et se si offeruano, et in quel modo, ¶ come meglio potrà li sia lecito, ¶ habbia facultà per ogni tempo, et in futuro mandarne delli suoi Donzelli con autorità di pigliare i saggi soliti da ciascuno, che tenga robe attenente al membro dello Spetiale, come è detto, et portarli nell' Arte delli Spetiali di Fiorenza per farli saggiare, secondo il consueto, et farsi pagare la solita tassa per la spesa di tal cerca, secondo li ordini, et far eseguire, et offeruar quello, che trouassino non eseguito, ne offeruato per tutto il Dominio Fiorentino, comprendendo etiam Pistoia, ¶ qualūche altro luogo del quale bisognasse farne speciale, ¶ espresa mentione. Non obst. ¶ c. Mand. ¶ c.

Item veduto l' infra scritto bando mandato per ordine di Sua Altezza Sereniss. il di 12. d' Ottobre 1560. per la instauratione, et offeruanza della prouisione dell' an. 1548. sopra qualūche medicassi senz' esser esaminato, e approuato fatta
nella

MEDICI, ET SPETIALI.

nella dett' Arte di consenso della prefata Sua Altezza. Imperò commessono a qualunque Rettore, & Uffiziale il douerlo far bandire, & ritornare in memoria a ciascuno, & farlo offeruare in tutti i luoghi specificati, & compresi, come di sopra, & occorrendo che si facciano condennationi alli Medici, & Spetiali, ò altri Artieri, che tengono robe di Spetiali, debbino li Rettori, ò Uffiziali far pagare il sesto più per ricrescimento della fabrica, & rimetterlo all' Arte predetta, oltre alla tara delle condennationi, che rispettiuamente se li peruenisse. Il tenore del quale è l'infra scritto, cioè.

Il Sereniss. Gran Duca di Toscana, & per S. A. S.

Li Spettabili Consoli dell' Arte delli Spetiali, atteso come quelli che hanno ottenuto dalli quattro Deputati le patenti, così Cerusici come altri essercitanti l' arte del medicare le usano fuori, di quanto è stato loro concesso, e massime in dar legno, purgationi, stufe & simili cose al tutto a Cerusici, & simili prohibite in dette patenti, & che altri sono, che oltre a tale prohibitione non possono trarre sangue, ne altre cose della Cerusia, che fusino d'importanza fare senza espressa licentia del Fisico, & altri così Fisici, come Cerusici, a quali è stato prohibito l' essercitarsi nell' Arte del medicare, per seuerano in tale disobediencia. Imperò per ordine, & commessione di Sua Altezza Serenissima. Fanno publicamente bandire, & espressamente comandare a

Tutti quelli, che sono esaminati da' quattro Deputati, & che hanno ottenuto le patenti limitate, ò le notificationi, che in l' auuenire non ardischino in modo alcuno, ne sotto alcuno quesito colore uscire del modo, & regola delle loro patenti, ò notificationi sotto pena, & alla pena di scudi 25. d' oro in oro larghi per ciascuno, & per ciascuna volta, che trasgredirà, & di più all' arbitrio da applicarsi detta pena per un terzo al notificatore palese, ò secreto, un terzo a chi delli Rettori, ò Uffiziali condannerà, & il restante all' Arte predetta, secondo gli ordini, notificando a ciascuno, che se ne farà diligente ricerca, & che saranno così puniti i Fisici, che in qualunque modo indiretto presteranno il nome, ò la mano loro a Cerusici ò altri simili, come i Cerusici stessi, per ouuiare alle corruttele, premij, ò patti, che intra loro per fraude potessino nascere in pregiudicio, & danno dell' vniuersale.

Protestando, & intimando alli Medici Fisici, che le licentie delle ordinationi loro, che si diranno date per il loro parere per il conferitoli dalli Chirurghi, ò simili debbino essere tutte scritte di lor mano, e così sottoscrutte con metterui il giorno: & così il nome del patiente, per chi debbe seruire la ricetta, & il Cerusico non debbe ricercarne licentia in altro modo, per ouuiare alle fraudi, come di sopra, sotto la medesima pena: & arbitrio all' vno, & all' altro & li Spetiali debbino tenere in filza con diligentia tutte le polize, che perueranno per ordinationi alle loro botteghe, & non accettarle non sottoscrutte, sotto la pena di scudi dieci, per qualunque poliza non sottoscrutta, altra volta suta loro dichiarata.

Et

ORDINI DELL'ARTE DE

Et si comanda similmente a tutti quelli, a quali è stato, o per a tempo, o in tutto tolto l'Arte del medicare, che non offeruando s'intendino essere incorsi per qualunque volta nella medesima pena, et il simile a chi operassi, o facesse operare sorte alcuna di medicamenti senza hauerne la licentia, o patente da detto Ufficio.

Et perche s'intende, che ci sono restati in dietro alcuni compresi ne' primi badi, che non son comparsi. Imperò si notifica a tutti, cosi quelli, che sia loro proprio mestiero il medicare come altri artieri di qualunque sorte, che in qualunque modo, o cò materia, o con parole usano medicare, o far medicare diuerse infermità, che infra quattro giorni dentro, et sei li di fuori della Città, debbino personalmente presentarsi auanti detti quattro Deputati, altrimenti passato detto termine, s'intenderanno incorsi nella medesima pena delli scudi 25. d'oro in oro larghi, et di più l'arbitrio. Notificando a tutti li compresi nel presente Bando, che se ne farà diligente ricerca, et non s'ammetterà scusa nessuna, et che il notificatore guadagnerà il terzo, et li sarà tenuto segreto.

Bernardo Verdi Cancell subscripsi.

Bandito per me Matteo di Domenico Barlachi banditore di Firenze
il di 12. d' Ottobre 1560.



BREVE COMPENDIO DELLE PROVISIONI,
 Capitoli, Statuti, & additioni da offeruarsi da tutti li
 Medici, Spetiali, & artieri compresi in quelle, se-
 condo la volontà, & mente di Sua Altezza,
 come in filza seconda à 388.



ON si faccino compositioni, o dispense senza essere visi-
 tate dal Medico, & Veditori, secondo l'ordine dato-
 ne per la prouisione del dì 5. di Settembre 1561. in be-
 nefitio della vita humana a quelli di fuora, & a quelli
 della Città secondo li loro ordini, pena scudi dieci d'oro
 B pro. a 116.

Offeruifi la prouisione, & Capitoli sopra li Medici, &
 Spetiali non solo della Città di Fiorèza, ma di tutto il suo
 Dominio, circa la Tara, Ricettari, & matricole, passati il dì 21. di Gennaio 1561
 sotto le pene in esse specificate.

Quelli che ministrano Spetierie delli Spedali, non faccino dispense senza la pre-
 sentia de' Veditori, & Medico a ciò ordinati, potendo per arrotto chiamare un
 Medico, o Spetiale per la parte dello Spedale, & tutto per beneficio delli infermi.

Il simile faccisi delle Spetierie de' Conuenti, & Monasteri, che vorranno dare
 fuori, ò vendere Medicinale, ò Droghe.

Non si faccino, ne pestino lisci nelle botteghe, oue si ministra il Medicinale, pena
 lire cinquanta per qualunque volta.

Che qualunque tiene, vende, o ministrarobe attenenti al membro dello Spetia-
 le, & qualunque si esercita in parte alcuna di Fifico, ò Cerusico, sia obligato descri-
 uersi sotto la Matricola dell' Arte, & pagare secòdo la Legge delli ventuno d' A-
 prile 1562. pena lire venticinque.

Quelli che hanno ottenute le patenti, o licentie per potere medicare le offerui-
 no cò quelle limitationi fait: loro, et per ciò le faccino registrare alle corti de' Ret-
 tore del criminale oue staranno, e quelli che non l'hanno non ardischino in modo al-
 cuno operare, o fare operare sorte alcuna di medicamenti, o con materia, o con pa-
 role, senza prima ottenere patente, o licentia da detta Arte di Firenze, sotto
 pena di scudi 25. d'oro in oro, per qualunque volta, & di più dell' arbitrio, applica-
 ta, se le faranno i Rettori, per un terzo all'inuenteore, un terzo al Rettore, e'l
 terzo all'Arte di Firenze, si come per il bando dell'anno 1560. & rinouato il dì
 ventuno d'Aprile 1562. & tutto sotto le pene di dette Leggi. I Medici debbino
 sottoscriuere tutte le polize che faranno per le loro cure proprie, & ordinationi,
 & compitare il nome, & casata loro, & li Spetiali non le accettino in altro mo-
 do, pena ducati dieci per qualunque poliza fatta altrimenti, così al Medico, co-

Ff me

ORDINI DELL'ARTE DE

me allo Spetiale C. pro. a 2. Et non facendo poliza, sottoscriuere il quadernaccio, & in quelle polize, che faranno i Fisici a Stāza, & richiesta de' Cerusici nelle cure di detti Cerusici: debbino metterui il di, e' l nome per chi la seruirà, & scriuerla, & sottoscriuerla tutta di loro mano, pena scudi 25. secondo la Legge, e bādo d' Aprile 1562. & le licentie del trar sangue le faccino per poliza.

Cantinbanca, ne altri simili non vendino olij, o simil cose in banca, pena, come di cose false filza seconda di memoriali a 141.

Ciurmatori vendino la terra di Malta Stietta, ne dichino, o diano ricette, che la sia buona al morso di Vipera, & debbino dare i debiti riscontri auanti la vendita, & dire oue l'habbino hauuta, & che sia terra di Malta, pena come di cose false, filza seconda di memoriali a 343. Giornale segnato C, a 32.

Per la prima volta ogn' vno può mettere le chiare: filza seconda di memoriali a 218.

Li Medici, & Spetiali obbedischino a cercatori dell' Arte, pena ducati venticinque B. pro. a 121.

Li Spetiali di Firenze non diano medicinale alli Spetiali di fuori, se prima non sarà approuato, pena lire dieci 5. di Settembre 1561.

Li sottoposti non vendino, o comperino in grosso senza il mezzano dell' Arte, pena lire dieci C. pro. a 36.

Li Spetiali di Firenze paghino per qualunque garzone, che terrāno in loro bottega, o seruitio soldi dieci, & per il fattore soldi cinque passato un mese dal di saranno acconci C. pro. a 8.

Li Taratori di Firenze tarino i conti della Città in tra sei giorni, & li conti di fuori intra dua giorni, pena lire 15. C. pro. a 18.

Che li Spetiali auanti mandino a Fiorenza i loro conti a tarare possino fare citare il loro debitore alla Corte oue sono, che comparisca all' Arte a veder fare la Tara, & di poi farne segnare il rapporto dal Notaio, sotto il conto, che manderà, douendo mandare per tale rapporto soldi otto all' Arte, & in oltre danari tre per lira, di quanto importerà il conto nelle mani delli Taratori di Fiorenza, et danari vno per lira pagare alli Veditori de luoghi, si come in filza seconda di memoriali a 192.

Che li conti, che si debbano tarare in Fiorenza, se saranno lontani sino a miglia trenta sieno da lire quindici in sù.

Et quelli che passano le miglia trenta siano da lire venti in sù, & li altri di minor somma fare tarare secondo l' ordine de' luoghi, & nel resto si offerui la prouisione della Tara, lettere segnato A. a 34. C. pro. a 39.

Sopra le condennationi, che faranno li Rettori a qualunque per cagione di notificationi di medicamenti: debbano i Rettori concedere l' appello di dieci giorni al condannato: a Consoli dell' Arte de' Medici di Fiorenza, come in filza seconda di memoriali a 284.

Nes.

MEDICI. ET SPETIALI.

Nessuno di questa Arte possa tenere, vendere, ò portare veleno nella Città, Contado, & Distretto di Fiorenza, pena lire cento Statuto a 63.

Nessuno Medico faccia compagnia con Spetiali, pena lire cento.

Nessuno Medico ordini a bottega di Spetiali one, Stia padre, fratello, ò figliuolo, & loro non accettino le ordinationi, pena a ciascuno di lire cento per qualunque ordinatione, & si al Medico, come allo Spetiale.

Nessuno Spetiale dia medicamenti solutiui senza poliza di Medico, pena ducati dieci B. pro. a 108.

Li Spetiali segnino con il loro proprio suggello i lauori di cera, da once quattro in sù, & sia loro lecito di vender le candele dorate soldi dua la libbra di più che l'altre, & non più, pena perder la cera, & di più l'arbitrio del Giudice C. pro. a 9.

Chi condurrà, terrà, venderà femminelle, ò zafferano falso, pena lire cento, & ardere in publico il zafferano C. pro. a 10.

Che non possa comperare per tenere, vendere, ò lauorare nelle botteghe zucchero santhomme, se prima non sarà giudicato buono da' Veditori, & si scriua al libro de' Veditori, pena ducati dieci per cento di libbre, & perdita del zucchero da dar si il zucchero per elemosina a' luoghi pij C. pro. a 11.

Li Spetiali, & altri sottoposti all'Arte di Firenza non possino vendere, ne comperare saponi sodi di qualunque sorte forestieri, ò dello stato, se prima non si faranno saggiare dalli Veditori ordinarij con farne tenere diligente riscontro a' libri delle dispense delli Spetiali, pena ducati dieci per cento di libbre, ogni volta che saranno però trouati fuori delle Doghane, & che non siano notati a' libri delle dispense, & al si cattiuu, & di perdita del sapone, si come in filza terza de memoriali a 13. a 16. C. pro. a 44.

Che qualunque sarà notificato, ò li sarà trouato cere false, ò altre robe false, ò false, sia condannato il meno il lire 25 & il più in lire 500. ad arbitrio del Giudice intra 25. & 500. & se saranno deboli, suaporate, mal cotte, inuechiate: la condennatione sia dalle lire sette alle settanta, come di sopra.

Et le robe se saranno cere, ò Spetierie si diano per elemosina a' luoghi pij, & il medicinale, & altre robe si arda in publico, ò auanti la porta del delinquente ad arbitrio di chi giudicherà, & se sarà cera la condennatione s'intenda per qualunque torcia, ò lauoro fatto contra li ordini, saluo però se fussero in bottega di pizzicagnoli, ò simili, che non hauessero scientia delle robe dette, la condennatione loro sia di lire dua, & chi le vende loro nella pena di sopra C. pro. a 10. cinque di Settembre 1561.

Et se le pene di sopra delle cose false, ò deboli saranno dichiarate da' Rettori, ò Consoli del Dominio sia il quarto dell'inuentore, quarto chi le farà riscuotere, quarto del Fisco, quarto dell'Arte delli Spetiali di Fiorenza secondo la pro. 5. Settembre 1562.

ORDINI DELL'ARTE DE

Delle condennationi, che si faranno in virtù delli ordini dell'Arte, si debbe riscuotere il sesto più di ricrescimento, & mandarlo all'Arte per la nuoua fabbrica, oltre alle rate, che se li aspetta delle condennationi.

Li sottoposti non possino vendere cera tedesca lauorata, che sia grassa, alterata con burro, seuo, & simil mesture se non il terzo meno della valuta della zaura, et non più ne maggior prezzo, ne per contanti, ne a credenza, pena come cosa falsa per qualunque volta, C. pro. a 40.

Qualunque venderà, ò comperrà in Fiorenza robe sottoposte all'Arte per il membro delli Spetiali, quali robe siano fuori della Dogana, & che fussero di valore di lire otto, ò più la libbra, & di peso di libbre una, ò più, come manna, zafferano, rabarbaro, scamonea, turbitti, & altre cose sottili, le debba far pesare all'Arte con li pesi, che per ciò vi sono pena a qualunque contrafarà, venderà, ò terrà di dette robe non pesate come di sopra di lire dieci per ciascuno, & ciascuna uolta, & il venditore paghi del peso soldi dua sino in libbre cinquata, & da indi in sù soldi tre per ogni peso, nelle mani del Ministro dell'Arte, che vi sarà presente, & il pesatore dell'Arte sia tenuto andarui a pesare dette robe a richiesta del venditore, ò compatore ogni uolta bisognerà C. pro. a 8.

Delle consegne, che faranno li Spetiali delle robe, & cose di loro botteghe, debbino auanti mettino ad effetto farle uedere da' Ueditori, i quali mandino all'Arte le cose trouerranno da apportare danno, & preiuditio, & delle buone dare notitia all'Arte, con metterui il nome di esse, & peso, & il sito, & luogo della bottega, & se nelle cerche si faranno, si trouerrà cose cattiuo, che sieno passate per buone da quelli Ueditori in dette consegne siano condannati li Ueditori in scudi dieci secondo la Prouisione del Medicinale. Habbia l'Arte per ciascuna consegna ducati uno di moneta, & al Cancelliere lire dua C. pro. a 7. & chi mancherà di quato di sopra, pena a ciascuno di lire dieci.

Li Spetiali non possino preparare la scamonea nelle pere cotogne, ò in altro modo, se prima ella non sia stata approuata per buona dalli Ueditori ordinarij delle dispense, i quali quando l'haueranno veduta, & trouata buona, & approuata in lor presentia la faccino pestare, & pesare, & da dua di loro almeno sia veduta mettere nelle cotogne, & come sia preparata pesarla, & notare il peso al libro delle dispense, & quelle scamonee preparate, che saranno poste auati li Ueditori per metterle in alcuna ricetta da esaminarsi da loro, non siano approuate se prima non saranno state passate per buone innanzi alla preparatione, etiam che per altro le fussino buone, e perche spesso occorre, che un medicamento che è ordinato dal Medico si troua nel presente Ricettario, sotto varij nomi di Magistrale, Mesue, di primo & secondo, se questi additamenti non sieno specificati dal Medico, sia tenuto lo Spetiale nel leggere la ricetta farfelo ridire, & il Medico in tali ordinationi specificarlo pena a ciascun di lire 50. come nel Capitolo delle dispense, & il simile a chi non offeruerà nel di sopra delle scamonee.

Che

MEDICI, ET SPETIALI:

Che l' aloe che si debbe lauare in acqua rosa, ò altre acque sia riuisto da' Veditori sotto detta pena, & li Veditori vadino a vedere finire le dispense in tēpo non si guastino.

Che li Spetiali diano il peso giusto delle dispense faranno, & farlo scriuere, & sottoscriuerlo di lor mano intra dua giorni dopò sar à stata ferma da' Veditori al libro per ciò ordinato, sotto detta pena.

Che li Medici Fisici non faccino patto alcuno, sotto qual si voglia nome, ò colore con Chirurghi, ò Spetiali, pena come del far compagnia, cioè lire cento a l' uno, & a l' altro, & per qualunche di loro, & per qualunche volta.

Che li Medici, & Spetiali debbino tener appresso di loro il Ricettario, che riceueranno dall' Arte, & hauerne uno da detta Arte, pena lire 10. per qualunche a chi non sar à trouato sotto suo nome.

Riferendosi nel sopradetto sommario alle Leggi & Prouisioni nominate, & se altre ne fussi, & alle dichiarazioni, & additioni, come necessarie fatte di sopra, con il placito di S. A. S. in filza di memoriale seconda a 388. & per la presente si riduce a memoria, & se ne comanda l' osservanza sotto le pene specificate, & dell' arbitrio. Mandantes, &c. & non obstantibus.

Bernardo Verdi Canc. de mandato sub.



Commissarius

5971

MEDICINA ET SPETTACULA

Chil non che il libro haue in ordine di lettere
non haue per il titolo di medicina et de
Chil spetiale di medicina et de
Chil libro di medicina et de
Chil libro di medicina et de

Registro dell'Opera.

† ABCDEFGHIKLMNOPQRSTV
XYZ. Aa Bb Cc Dd Ee Ff

Tutti sono terni, eccetto Cc, che è quaderno, & Ff
che è duerno.



IN FIORENZA
Stampato da Giorgio Marescotti.

Con ordine, & licenzia di S. A. S.

1597.

A. Legomaggiore